



Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

Atto del Governo 212

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	212	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625	
Norma di delega:	Articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
	Senato	Camera
Date:		
annuncio:	03/11/2020	03/11/2020
assegnazione:	02/11/2020	02/11/2020
termine per l'espressione del parere:	12/11/2020	12/11/2020
Commissione competente:	9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) 5 ^a (Bilancio)	XIII Agricoltura
Rilievi di altre Commissioni:	14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 2 novembre 2020 ai sensi ex art. 126, co. 2 - termine il 12 dicembre 2020), V Bilancio (Assegnato il 2 novembre 2020 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 22 novembre 2020)

Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame ([atto del Governo 212](#)), recante "*Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*", composto di **39 articoli** - suddivisi in 6 capi - e di diversi allegati, è stato predisposto in base all'[articolo 11 della legge n. 117 del 2019](#) (legge di delegazione europea 2018).

Si ricorda che il suddetto **art. 11** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai seguenti provvedimenti europei:

- [regolamento \(UE\) n. 2016/2031](#), relativo alle misure di **protezione contro gli organismi nocivi per le piante**;

- [regolamento \(UE\) n. 2017/625](#) **limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante** (il successivo art. 12 della medesima legge n. 117 del 2019 prevede un'ulteriore delega per l'attuazione del medesimo regolamento 2017/625), la cui applicazione si estende ai controlli sugli alimenti e sui mangimi, al rispetto delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari).

La delega è rivolta, altresì, a raccogliere in **appositi testi unici** tutte le norme vigenti in materia di sementi e di **materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive** e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i regolamenti (UE) n. 2016/2031 e 2017/625. Si ricorda che, in attuazione del medesimo articolo 11 della legge n. 117 del 2019, sono stati

contestualmente presentati anche l'[atto del Governo 208](#) (recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive), l'[atto del Governo 209](#) (recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi) e l'[atto del Governo 211](#) (recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri), oggetto di distinti *dossier* di documentazione.

Il [Reg. \(UE\) n. 2031/2016](#), che sostituisce la direttiva 2000/29/CE, stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite, dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.

Vengono offerte le necessarie definizioni e si incarica la Commissione europea di redigere un apposito elenco. Gli operatori professionali sono tenuti a notificare immediatamente alle Autorità competenti qualsiasi dato a loro disposizione che riguardi un pericolo imminente relativo a un organismo nocivo; gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione europea le relative informazioni. L'operatore professionale adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo, dando attuazione alle disposizioni impartite dallo Stato membro. Gli Stati membri sono chiamati a svolgere indagini basate sul rischio, volte ad accertare eventuali presenze di organismi nocivi da quarantena, e ad approvare programmi pluriennali. Essi devono stilare piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari, programmare esercizi di simulazione, designare stazioni di quarantena e strutture di confinamento.

Viene confermato che le piante devono essere dotate del c.d. passaporto, di un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento delle piante; tale passaporto non è richiesto se la pianta è fornita direttamente a un utilizzatore finale, salvo si tratti di contratti a distanza o riguardi utilizzatori che si trovano in zone protette.

Nel registro ufficiale degli operatori professionali sono chiamati a iscriversi coloro che spostano prodotti vegetali nell'Unione europea, rilasciano i passaporti delle piante e i certificati di *export*. Gli operatori professionali sono tenuti a istituire sistemi di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle piante e dei prodotti vegetali. La tracciabilità deve essere conservata per almeno tre anni.

Il regolamento si applica **a decorrere dal 14 dicembre 2019**.

Il [Reg. \(UE\) n. 625/2017](#) modifica la normativa in maniera di controlli ufficiali, introducendo una disciplina trasversale che interessa tutta la catena agroalimentare, includendo i controlli sugli alimenti, sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Il regolamento mantiene l'approccio basato sul rischio ma gli conferisce una diversa valenza.

La frequenza dei controlli è, infatti, collegata ai rischi che un prodotto o un processo presentano rispetto alla frode, alla salute, alla sicurezza, al benessere degli animali o all'ambiente. Altri fattori inclusi nella valutazione del rischio possono, inoltre, aver riguardo ai dati in ordine alla conformità o meno dell'operatore o la probabilità che i consumatori siano indotti in errore circa le caratteristiche del prodotto agroalimentare.

I controlli saranno, quindi, effettuati con una frequenza rapportata al rischio; i posti di controllo dovranno rispettare requisiti comuni; sarà introdotto un Documento di ingresso comune in salute per le spedizioni provenienti dai Paesi terzi. Gli Stati membri sono chiamati a facilitare lo scambio di informazioni tra autorità competenti e le altre autorità di controllo come l'autorità giudiziaria. Le autorità designate per il controllo dovranno agire nel pubblico interesse, essere adeguatamente finanziate e offrire garanzie di imparzialità e professionalità. Le Autorità competenti devono tenere aggiornato il registro degli operatori soggetti ai controlli ufficiali. I controlli potranno essere delegati ad uno o più organismi o persone fisiche purché vengano rispettati alcuni requisiti. È prevista l'istituzione di laboratori e centri di riferimento, alcuni di riferimento dell'Unione europea, i c.d. EURL. All'art. 97 si prevede la possibilità di stabilire centri di riferimento europei per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare al fine di fornire conoscenze specialistiche per rilevare metodi per rilevazione di pratiche fraudolente.

Il termine per l'esercizio della delega è di **12 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2018 (avvenuta il 2 novembre 2019).

È previsto, per l'adozione dei relativi decreti legislativi - su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e dello sviluppo economico - che venga acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (che mancava al momento della presentazione del presente schema di atto normativo, avvenuta il 2 novembre 2020).

I principi e criteri direttivi specifici relativi al decreto legislativo in esame (e agli altri sopra ricordati) fanno riferimento a:

- adeguamento e semplificazione delle normative vigenti alle recenti conoscenze tecnico scientifiche del settore (ambito che sembra esulare dall'adeguamento all'ordinamento europeo e avere carattere molto ampio);
- coordinamento delle disposizioni vigenti per garantire la coerenza giuridica;
- risoluzione di eventuali incongruenze;
- revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione dei regolamenti in esame;
- adozione di un Piano di emergenza nazionale (il riferimento sembra essere alla definizione delle procedure per l'adozione di un Piano);
- adeguamento dei posti di controllo transfrontaliero;
- definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione dagli organismi nocivi delle piante;
- designazione dei Laboratori nazionali di riferimento;
- individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento;
- realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario;
- ridefinizione del sistema sanzionatorio;
- destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per destinarle alle misure di

eradicazione, gestione e coordinamento, nel limite del 50% del valore complessivo;
- ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita.

La **relazione illustrativa** annessa al provvedimento in esame rileva che lo stesso costituisce la **nuova base normativa nazionale** in materia di produzione a scopo di commercializzazione e di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. **"Al riguardo sono state raccolte (...) tutte le norme vigenti in materia** di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite. Tali norme sono state adeguate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625. Il suddetto provvedimento è stato redatto coordinando le disposizioni preesistenti, apportando le modifiche necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo. Inoltre sono state risolte incongruenze ed antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali".

Contenuto

Capo I: Norme generali (artt. 1-8)

L'**art. 1** reca il **campo di applicazione** del provvedimento in esame. Esso stabilisce le **norme per la produzione ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite**, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente. **Non si applica**, invece, ai materiali di moltiplicazione ed alle piante di cui sia comprovata la **destinazione all'esportazione in Paesi terzi** qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati; in tali casi si applicano le pertinenti disposizioni di cui al [Regolamento \(UE\) 2016/2031](#) (in particolare, artt. 100-102).

L'**art. 2** reca le **definizioni** di: «Avente causa»; «Campo catalogo delle varietà di viti iscritte al Registro Nazionale»; «Campo di produzione»; «Centro aziendale»; «Certificato del costituente»; «Clone»; «Costituente»; «Materiali di moltiplicazione»; «Micropropagazione»; «Operatore professionale»; «Richiedente»; «Varietà»; «Varietà pubblica»; «Vigneti di viti-madri»; «Vite»; «Vivai di viti».

L'**art. 3** indica quali sono le **categorie dei materiali di moltiplicazione della vite**.

L'**art. 4** individua il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) quale autorità nazionale competente** ai fini dell'applicazione del provvedimento in esame.

L'**art. 5** indica le competenze del **Servizio fitosanitario centrale**. In particolare, ad esso compete: a) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione; b) l'attività di informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, del personale tecnico incaricato dei controlli di cui al titolo III (**rectius Capo III**); c) il coordinamento delle prove ufficiali di Distinguibilità, Uniformità e Stabilità (DS) di cui all'art.14; d) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli degli impianti di viti madri e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite; e) il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base f) la tenuta di giornamento del Registro nazionale delle varietà; g) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle denunce di cui all'art. 24 e dei relativi controlli di cui agli articoli 25 e 26. **Il Ministro, con proprio decreto**, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui al comma 1, lettere c) ed e), ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica viticola e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II.

L'**art. 6** prevede che ai **Servizi Fitosanitari regionali e delle Province autonome competono** il controllo ufficiale e la certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie Certificato e Standard.

L'**art. 7** prevede che il **Servizio Fitosanitario Centrale** si avvalga del **Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante** - Sezione Materiali di moltiplicazione della vite, istituito con [decreto ministeriale 30 giugno 2016](#), che ha compiti tecnici consultivi e propositivi.

L'**art. 8** indica gli **obblighi degli operatori professionali**. In particolare, l'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione deve essere identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrato presso il Servizio Fitosanitario Nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (**RUOP**) in applicazione del [regolamento \(UE\) 2016/2031](#). **Con provvedimento del MIPAAF**, su parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, sono stabiliti i requisiti di professionalità, le dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo di moltiplicazione della vite. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per sede legale provvede alla registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi Fitosanitari Regionali coinvolti.

Nel caso di reiterazione di grave infrazione delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attività può essere disposta la revoca della registrazione di cui al presente articolo.

Capo II: Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite (artt. 9-20)

L'**art. 9** istituisce presso il MIPAAF il **Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite**, che permette l'identificazione delle varietà e dei cloni stessi e il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo

ufficiale e alla certificazione. Il Registro riporta le informazioni di cui all'articolo 10 ed è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con successivo **decreto** del Ministro sono definite la struttura e le modalità di aggiornamento del Registro. All'interno dello stesso è istituita un'apposita sezione dove sono riportate **le varietà geneticamente modificate**.

L'**art. 10** indica quali sono le **informazioni** che devono essere contenute nel Registro. Il Servizio Fitosanitario Centrale provvede ad istituire un fascicolo, anche elettronico, per ogni varietà e clone iscritto, contenente la descrizione ufficiale della varietà e del clone e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà e del clone.

L'**art. 11** prevede che Presso il **Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE)** sia costituito il **Campo catalogo delle varietà** dove sono conservate, secondo metodi di selezione idonei, le piante delle varietà di viti iscritte al Registro sia come varietà pubbliche sia come varietà coperte da privativa comunitaria e/o nazionale. Il CREA-VE inoltra, annualmente, una relazione al MiPAAF relativamente al mantenimento e alla consistenza del campo catalogo.

L'**art. 12** disciplina la **domanda di iscrizione** di una varietà di vite.

L'**art. 13** regola l'esame - da parte del MiPAAF - della domanda di iscrizione di una varietà di vite.

L'**art. 14** prevede i **requisiti** per l'iscrizione delle varietà di vite a registro nazionale.

L'**art. 15** disciplina l'esecuzione delle prove ufficiali.

L'**art. 16** regola l'**iscrizione della varietà**.

In particolare, la varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova, su parere del citato Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della vite, è iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Per le varietà non ritenute idonee il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'iscrizione il giudizio complessivo sulle prove effettuate. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in un altro Stato membro sotto una diversa denominazione, anche quest'ultima dovrà essere nel Registro come sinonimo. Le varietà ammesse al Registro vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Qualora non sia più osservata una delle condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo, la varietà è cancellata dal Registro nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della vite, con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta*

ufficiale. Tutte le modifiche apportate al Registro nazionale, nonché ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di iscrizione, sono notificate dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione europea. Le varietà provenienti da altri Stati membri sono soggetti alla medesima procedura di iscrizione e alle stesse condizioni di cui al presente Titolo, applicate alle varietà e ai cloni di provenienza nazionale. La varietà che riveste particolare interesse per la viticoltura nazionale, Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della vite, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.

L'**art. 17** regola la **domanda di iscrizione di un clone** di vite al Registro.

L'**art. 18** prevede la successiva iscrizione **di un clone nel Registro nazionale** con decreto del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* italiana.

L'**art. 19** prevede che **le varietà iscritte** al Registro nazionale **sono mantenute, secondo metodi di selezione conservatrice** idonei dal costituente della varietà o, nel caso di cloni, dal richiedente l'iscrizione. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà o del clone, secondo le modalità stabilite con successivo **decreto del Ministro**.

L'**art. 20** prevede che una **varietà di vite geneticamente modificata**, rientrante fra gli organismi secondo la definizione dell'art. 3, comma 1, lett. a) del [decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224](#), (che qualifica "**organismo**" un'entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico) può essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure idonee ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo. L'ammissione al registro di una varietà geneticamente modificata è concessa solo se provvista di uno dei seguenti provvedimenti: a) l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del [regolamento \(CE\) n. 1829/2003](#); b) l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dalla autorità nazionale competente di uno Stato membro, ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della [direttiva 2001/18/CE](#); c) l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, quale autorità competente ai sensi dell'art. 18, comma 1 del [decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224](#) e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del medesimo decreto legislativo.

Capo III: Controlli e certificazioni (artt. 21-28)

L'**art. 21** indica le regole generali in materia di **controlli ufficiali** sui materiali di moltiplicazione della vite. Essi, in particolare, si applicano ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite finalizzati all'accertamento della conformità alle caratteristiche e alle condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio. Tali controlli si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, manipolazione, imballaggio e commercializzazione mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 35.

L'**art. 22** istituisce il **Registro del personale tecnico** autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite. Le operazioni di controllo sono svolte da **personale** del Servizio fitosanitario nazionale e da uno o più organismi delegati, ai sensi del [regolamento \(UE\) 2017/625](#), autorizzato con decreto del Ministro, preventivamente formato allo scopo **e iscritto al predetto Registro**. Tale personale, nell'esercizio delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'[articolo 57 del codice di procedura penale](#). Con **decreto** del Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai predetti controlli.

L'art. 23 indica quali sono le categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e i loro requisiti.

L'art. 24 prevede che gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione per la successiva commercializzazione sul territorio europeo debbano presentare la denuncia di produzione di tali materiali commercializzazione. Con **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione di tali denunce.

L'art. 25 disciplina i controlli sui materiali Iniziali e di Base.

L'art. 26 prevede il controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria *Certificato* e *Standard*.

L'art. 27 prevede che sia ammessa la produzione in conto lavorazione di barbatelle innestate, utilizzando marze di proprietà di operatori professionali committenti, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti per i territori di prelievo e di produzione.

L'art. 28 disciplina i cosiddetti **campi sostitutivi**. In particolare, nel caso di eliminazione di un campo di piante madri per il prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie *Certificato* e *Standard*, a seguito della constatazione di piante infestate da Organismi nocivi di quarantena e Organismi nocivi regolamentati non da quarantena, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può autorizzare sotto vincolo fitosanitario il prelievo di materiale vivaistico da un **campo sostitutivo**, anche dopo una sola stagione di controllo.

Capo IV: Commercializzazione (artt. 29-33)

L'art. 29 prevede le **condizioni per la commercializzazione** dei materiali di moltiplicazione della vite.

L'art. 30 disciplina l'autorizzazione alla commercializzazione.

L'art. 31 detta ulteriori condizioni per l'immissione in commercio. In particolare, **il Ministero, con proprio decreto**, definisce le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli, per verificare la rispondenza dei materiali di moltiplicazione alle condizioni stabilite dal presente provvedimento.

L'art. 32 **disciplina l'etichetta ufficiale. In particolare, gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di un'etichetta ufficiale** conforme all'allegato X. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati, giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

L'art. 33 reca norme sulla **tracciabilità**. Si dispone, in particolare, che gli operatori professionali autorizzati dispongono di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unità di vendita, gli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 69 e 70 del [regolamento \(UE\) 2016/2031](#), compresa la registrazione delle etichette. La ditta vivaistica si può approvvigionare all'esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante, in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte nel suo sistema di tracciabilità.

Capo V: Sanzioni amministrative e norme finanziarie (artt. 34-35)

L'art. 34 **reca le sanzioni** (amministrative, di regola pecuniarie).

La relazione illustrativa del provvedimento rileva che l'articolo in esame consiste in una nuova formulazione degli articoli 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164](#) (**contestualmente abrogato** dall'art. 39 del presente schema di decreto), opportunamente integrato con nuove fattispecie da sanzionare, e individua le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui al presente decreto. In particolare, le sanzioni sono state stabilite in funzione della incidenza della violazione sull'identità varetale e le caratteristiche tecnico qualitative dei materiali di moltiplicazione della vite commercializzati.

Si prevede, in particolare che, **salvo che il fatto costituisca reato**, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e alla normativa nazionale e unionale di settore, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chiunque esercita la produzione a scopo di commercializzazione di materiale di moltiplicazione della vite, senza la registrazione al **RUOP** (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali), di cui all'art. 8, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;
- b) chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di varietà e cloni di vite non ufficialmente registrati, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000;
- c) chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di varietà e cloni di vite che non soddisfano più le condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;
- d) il costitutore o il soggetto incaricato della conservazione in purezza in caso di mancato adempimento degli obblighi inerenti il mantenimento in purezza di una varietà o di un clone, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;
- e) Il responsabile della conservazione in purezza che non effettua il controllo della selezione conservatrice mediante le registrazioni, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;
- f) il responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;
- g) chiunque commercializza materiali di moltiplicazione della vite non ufficialmente certificati o controllati come appartenenti alle categorie di cui all'art. 23, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000;
- h) chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non sottoposti al controllo prescritto ai sensi degli articoli 25 e 26 per la categoria nella quale essi risultano è punito con una

sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000;

i) chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 21, 25 e 26 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite e le relative ispezioni e campionamenti è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000;

l) l'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione senza notificare la prevista denuncia è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;

m) chiunque produce in conto lavorazione materiali di moltiplicazione della vite senza la prevista autorizzazione, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;

n) chiunque non comunica gli impianti sostitutivi con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite, di cui all'art. 24, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;

o) chiunque preleva materiale vivaistico da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;

p) l'operatore professionale che non mantiene separati i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;

q) chiunque movimentata tra Regioni diverse i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;

r) chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite non rispondenti ad una delle categorie e ai relativi requisiti di cui all'art. 29, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000;

s) chiunque preleva materiale di moltiplicazione delle viti madri e stampi etichette ufficiali senza l'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000;

t) chiunque durante la fase di coltivazione, la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto non mantenga separati ed identificati secondo le varietà i lotti di materiali di moltiplicazione della vite, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;

u) chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000;

v) chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;

z) chiunque viola le norme relative alla commercializzazione di materiali di moltiplicazione geneticamente modificati, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000;

aa) chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene l'etichetta di certificazione ufficiale, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000;

bb) **chiunque commercializza materiali di moltiplicazione con etichetta carente delle informazioni** previste dall'art. 32, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000 **ed il sequestro del materiale**;

cc) la ditta che, ai sensi dell'art. 33, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilità, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000;

dd) **chiunque viola due o più disposizioni previste dall'articolo 34 in commento**, è punito con una sanzione amministrativa pari al doppio della somma degli importi delle sanzioni comminate.

Il MIPAAF e i Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome **sono competenti ad irrogare le sanzioni**. Con successivo **provvedimento** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità di riscossione e di versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al [regolamento \(UE\) 2016/2031](#).

L'art. 35 regola le **tariffe**. Si prevede, in particolare, che **gli oneri** relativi alle attività di cui agli articoli 15, 17, 21, 25, 26 e 32 **siano a carico dei soggetti interessati**. Alla copertura dei predetti oneri, si provvede mediante **tariffe da determinarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi **entro centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del predetto decreto, alle attività di cui agli articoli 21, 25 e 26, si applicano le tariffe di cui ai decreti del Ministro per le politiche agricole del [16 marzo 1998](#), del [10 dicembre 1998](#) e del [24 giugno 1999](#).

Capo VI: Norme transitorie e finali (artt. 36-39)

L'art. 36 reca la cosiddetta **clausola di cedevolezza**. E' quindi previsto che, In relazione a quanto disposto dall'[articolo 117, quinto comma, della Costituzione](#), le disposizioni del presente schema di decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano,

nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale, e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'[articolo 117, terzo comma, della Costituzione](#).

Si ricorda, al riguardo, che il citato **quinto comma dell'art. 117 della Carta costituzionale** prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipino alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedano all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Si ricorda, altresì, che il **terzo comma dell'art. 117 della medesima Carta costituzionale** (anch'esso citato dalla disposizione in commento) indica le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni - tra le quali vi sono la tutela della salute e l'alimentazione - prevedendo che in tali materie spetti alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la **determinazione dei principi fondamentali**, riservata alla legislazione dello Stato.

L'art. 37 reca la **clausola di invarianza finanziaria**, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dallo stesso con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'art. 38 reca le **disposizioni transitorie**. Si prevede che, **fino all'adozione dei provvedimenti attuativi** previsti dal presente schema decreto, continuino a trovare applicazione le **disposizioni previgenti** se non in contrasto con lo stesso (comma 1).

Al riguardo, si osserva che tale formulazione dell'art. 38, comma 1, appare generica, ed andrebbe quindi integrata con la puntuale indicazione dei singoli provvedimenti attuativi cui si fa riferimento. Da una ricognizione del testo in esame, si può far riferimento - in particolare - ai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali previsti all'art. 5, all'art. 9, all'art. 15, all'art. 19, all'art. 22 e all'art. 24; al provvedimento del MIPAAF, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 8; al decreto del MIPAAF di cui all'art. 31; al provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'art. 34, comma 28 e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto all'art. 35.

Si prevede, inoltre, che il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione della vite già autorizzato alla data di pubblicazione del presente schema di decreto, sia iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 22 (comma 2).

L'art. 39, infine, dispone le **abrogazioni**. Si prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente schema di decreto, siano abrogati i seguenti provvedimenti:

- a) [decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164](#) - Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
- b) [decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543](#) - Norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
- c) [decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518](#) - Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
- d) [legge 19 dicembre 1984, n. 865](#) - Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
- e) [decreto ministeriale 18 aprile 1989](#) - Personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati al controllo medesimo;
- f) [decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290](#) - Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;
- g) [decreto ministeriale 30 agosto 1996](#) - Riordino dell'elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
- h) [decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432](#) - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
- i) decreto ministeriale 24 giugno 1997 - Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria Standard di varietà di viti portinnesto;
- l) [decreto ministeriale 22 dicembre 1997](#) - Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;
- m) [decreto ministeriale 22 dicembre 1997](#) - Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite;

n) decreto ministeriale 30 maggio 2001 - Modifica del decreto 24 giugno 1997 relativo alle Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria Standard di varietà di viti portinnesto;

o) [decreto ministeriale 6 ottobre 2004](#) - Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite;

p) [decreto ministeriale 8 febbraio 2005](#) - Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

q) [decreto ministeriale 7 luglio 2006](#) - Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

r) [decreto ministeriale 24 giugno 2008](#) - Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite;

s) [decreto 13 dicembre 2011](#) - Campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I.



Relazioni e pareri allegati

Il presente schema di decreto legislativo è corredato di **relazione illustrativa**, di **relazione tecnica** positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e di **diversi allegati**.

Senato: Dossier n. 325

Camera: Atti del Governo n. 212

24 novembre 2020

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori attività produttive e agricoltura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	 CD_agricoltura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AG0063